



COMUNE DI MONTI

Provincia di Olbia - Tempio

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 del 25-05-15

COPIA

Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote (e detrazioni d'imposta) IMU per l'anno 2015

L'anno duemilaquindici addì venticinque del mese di maggio alle ore 19:30, nella sala delle adunanze della Casa Comunale.

Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, e notificati nei termini ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica con l'intervento dei Sigg. Consiglieri:

AVV MUTZU EMANUELE ANTONIO	P	PUDDA LEONARDO	A
MELONI PIERFRANCO	P	CASU PIERO	P
BALZANTI GIUSEPPE ANTONIO	P	ISONI PIERPAOLA	P
PADRE GIAN DOMENICO	P	MELONI LAURA	P
PADRE MASSIMO	P	ASARA GIUSEPPE PAOLO	A
COMUNALE SUSANNA	P	VARRUCCIU GIOVANNI MARIA	P
RASPITZU GIOVANNI MARIA	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

E' assente l'assessore esterno Nieddu. E' presente l'assessore Pirina. Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Sindaco BALZANTI GIUSEPPE ANTONIO, assistito dal Segretario DOTT.SSA BAULE NATALINA. Dichiarò aperta la seduta.

Premesso che:

- a) In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce;
- c) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- d) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre

che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- il Fondo di solidarietà è ripartito con DPCM, tenendo conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 390, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 21/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Alliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Alliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Terreni agricoli (qualora soggetti a tassazione)	0,2 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	4 per mille
Altri immobili	7,6 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	7,6 per mille
Aree fabbricabili	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ . 200,00

Ricordato altresì che questo comune è stato interessato dalla modifica dei criteri di esenzione dei terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lett. h) del d.Lgs. n. 504/1992, originariamente prevista dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legge n. 18/2012 (conv. in legge n. 44/2012) e dal DM 28 novembre 2014 e successivamente modificata ad opera del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, in corso di conversione in legge, per effetto dei quali il Fondo di solidarietà comunale è stato ridotto inizialmente di € . 79.376,80 il quale dovrà essere rimborsato dal Ministero, in quanto considerato Comune Montano;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione,

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito

per i tributi locali;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 386, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 26 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, illimitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- 1) detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 21/07/2014 esecutiva ai sensi di legge;

- Ricordato che ai sensi del Regolamento IMU sono stati assimilati ad abitazione principale:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero e sanità a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - unità immobiliare concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 05/05/2015, immediatamente eseguibile;

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2015 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, una riduzione delle spese per così dire "superflue" o meno importanti rispetto ad altre, al fine di applicare le aliquote di base, per non gravare ulteriormente sui redditi dei cittadini di Monti, rispetto agli anni precedenti;

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote,
- l'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola di salvaguardia di cui sopra;

Richiamata la proposta deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 [in data 25.05.2015], inerente la determinazione delle aliquote TASI per l'anno di imposta 2015, come di seguito riportato:
1 per mille su tutti gli immobili

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto pertanto approvare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	4 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	7,6 per mille
Terreni agricoli (qualora soggetti ad imposta)	0,2 per mille
Aree fabbricabili	7,6 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	7,6 per mille
Altri immobili	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€..200,00

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2014 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2015 ammonta a €.. 180.000,00, a cui si aggiunge la:

decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (€.. 123.052,38);

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 30/11/2011, e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

1. approvare, per l'anno di imposta 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;
- 2.

Fattispecie	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Terrani agricoli (qualora soggetti ad imposta)	0,2 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	4 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	7,6 per mille
Aree fabbricabili	7,6 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	7,6 per mille
Altri immobili	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€..200,00

3. di stimare in € 180.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di € 123.052,38 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ovvero entro il 21 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

di chiedere l'immediata esecutività per il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Consigliere Varrucciu chiede come mai sia previsto l'introito per l'IMU agricola.

Il Sindaco risponde che, nell'incertezza normativa, si è preferito prevederne cautelativamente l'applicazione di uno 0,02 per mille.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 7 voti favorevoli , resi per alzata di mano e 3 contrari , (I Consiglieri Isoni Pierpaola, Meloni Laura e Varrucciu Giovanni Maria)

DELIBERA

In conformità alla proposta presentata

Quindi , con successiva separata votazione, Con 7 voti favorevoli , resi per alzata di mano e 3 contrari , (I Consiglieri Isoni Pierpaola, Meloni Laura e Varrucciu Giovanni Maria)

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to DOTT.SSA BAULE NATALINA

Il Presidente del Consiglio
F.to BALZANTI GIUSEPPE
ANTONIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla presente deliberazione.

ATTESTA

- E' stata pubblicata in data 01-06-15, nel sito web istituzionale di questo Comune al n 268 del registro (art 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n 69) per quindici giorni consecutivi dal 01-06-15 al 16-06-15.;
- E' stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il n ° 4271 di Prot (art 125, del D.Lgs n 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BAULE NATALINA

E' divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, comma 4 D.Lgs n 267/2000)

per decorrenza del termine di 10 gg di pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune (art 134, comma 3, D.Lgs n 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BAULE NATALINA

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio

IL SEGRETARIO COMUNALE

